

- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 16) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 17) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI.
- 18) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 20) Il concessionario sarà il solo e unico responsabile per tutto quanto connesso alla sua attività e all'utilizzo dell'area demaniale e con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente di manlevare questa Autorità di Sistema Portuale da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi tipo, che dovessero derivare direttamente e indirettamente dal relativo utilizzo.
- 21) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021;
- 22) La presente licenza è rilasciata con apposizione di condizione risolutiva sensi dell'art 88 comma 4 bis; in caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, la presente licenza si intenderà automaticamente caducata a tutti gli effetti.
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
LISA GROUP s.r.l.
Dott. Roberto Napolitano
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Pesaro, Strada tra i due Porti n. 48, nonché domicilio digitale all'indirizzo: lisagroup@pec.it.

Ancona, addì 13.07.2023

IL CONCESSIONARIO
LISA GROUP s.r.l.
Dott. Roberto Napolitano
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 18/07/2023 al n° 502 serie 1
con l'esenzione di euro 357,30

l'Ufficiale Rogante

Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 01-05 del registro
Concessioni - Anno 2023

N. 2077 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista le precedenti licenze portanti n. 01/3/02019 rep 1526 prorogata ex lege ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) DL 34/2020 e n. 01-1/2022 del 04/03/2022 rep. 1916;
Vista l'istanza presentata dalla società Lisa Group Srl C.F./P.IVA 04846810283, con sede legale in Pesaro (PU), Via Strada tra i due Porti, 48, prot. n. ARR-6760 in data 25.05.2022, e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. E-3689/2023 del 01/03/2023 per il rilascio della concessione di uno specchio acqueo di mq. 1.375,00 in adiacenza al nuovo molo nord per ormeggio unità da diporto per l'esecuzione di lavori di refitting;
Vista la nota prot. n. U. 20598 del 19/02/2022 della Capitaneria di Porto di Pesaro, assunta al prot. n. ARR-15726 in data 19/12/2022;
Vista la nota prot. n. U.11895 del 14/07/2022 della Capitaneria di Porto di Pesaro, assunta al prot. n. ARR-9152 del 14/07/2022;
Vista la nota prot. PAR-5725-29_07_2022 relativa all'avvio del procedimento;
Vista la pubblicazione della domanda in data 02/08/2022, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.
Vista la nota prot. n. U. 14549 del 30/08/2022 della Capitaneria di Porto di Pesaro, assunta al prot. n. ARR-10965 del 30/08/2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, assunta al prot. n. ARR-11209 del 05/09/2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pesaro, assunta al prot. n. ARR-11360 del 09/09/2022;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-6364 del 25/08/2022;
Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane di Ancona prot. n. 32988/RU del 06/08/2021, assunta al prot. n. ARR-10408 del 09/08/2021, rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 374/90 (T.U.L.D.)
Vista la nota assunta al prot. ARR 10935 del 29/08/2022 recante istanza di accesso e osservazioni formalizzate dalla società Fox Petroli s.p.a. titolare di concessione per atto formale n. 01-2/2021 rep 1796;
Vista la nota di riscontro di questo Ente recante prot. PAR 7922 del 20/10/2022;
Vista la comunicazione della Capitaneria di Porto di Pesaro assunta al prot. 13537 del 27/10/2022;
Visto l'ulteriore parere della Capitaneria di Porto di Pesaro assunto al prot. 15726 del 19/12/2022 integrato con nota assunta al prot. E 1504 del 26/01/2023, recante le misure di cautela indispensabili per la sicurezza della navigazione e portuale;
Vista la nota assunta al prot. 1594 del 27/01/2023 con la quale la società Lisa Group s.r.l. ha espressamente accettato le sopra richiamate misure di cautela;
Vista la delibera n. 3 in data 31/01/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 3.302,22 afferente il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, richiesto con atto di accertamento n. 01-111/22 del 21/12/2022;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 6.835,36 in data 22/02/2023, richiesto con atto di accertamento n. 01-1/2023 in data 07/02/2023;
Visti gli adempimenti prodotti con nota prot. 3689 del 01/03/2023 e 10685 del 20/06/2023

Vista la quietanza di pagamento del premio della cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza fidejussoria n. 40316591000393 emessa in data 04/11/2021 dalla società TUA Assicurazioni spa – Agenzia di Venezia, di importo incrementato ad € 15.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa n. 400870425 emessa in data 01/12/2020 dalla Società Generali Italia S.p.a. per un importo assicurato RCT-RCO di € 3.000.000,00 unico, nonché la quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa n. 400870426 emessa dalla Società Generali Italia S.p.a. con un importo assicurato di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art.88 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR_PUUTG_Ingresso _ 0029218_20230517 e che il presente titolo può essere comunque rilasciato ai sensi dell'art 88 comma 4 bis con apposizione di condizione risolutiva, nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **LISA GROUP SRL**

codice fiscale 04846810283

di occupare **uno specchio acqueo** della superficie di **metri quadrati 1.375,00** situato nel **Comune di Pesaro** e precisamente **in ambito portuale** allo scopo di **utilizzare uno specchio acqueo di mq. 1.375,00 in adiacenza al nuovo molo nord per posizionare n. 6 corpi morti (cad/ml. 2,50x2,50) necessari all'ancoraggio di navi da diporto per l'esecuzione di lavori di refitting**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone annuo base 2023 = € 6.835,36, salvo conguaglio, da rivalutare per l'anno successivo in base agli indici ISTAT

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/06/2022 al 31/05/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui

fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara di accettare espressamente di accettare le seguenti misure di cautela indispensabili per la sicurezza della navigazione e portuale:

1. DIMENSIONI:

Relativamente alla fattibilità dell'ormeggio ed eventuali dimensioni delle unità previste ormeggiare nello specchio acqueo oggetto della concessione:

- I. lunghezza massima di 50 metri in caso di contestuale ingresso e ormeggio di unità passeggeri di lunghezza massima di 60 metri e larghezza 11 mt;
- II. specchio acqueo libero in caso di contestuale ingresso e ormeggio di unità passeggeri di lunghezza superiore agli 80 metri;

2. CONDIZIONI METEOMARINE PER L'ORMEGGIO.

Condizioni meteomarine favorevoli in occasione di un assetto degli ormeggi di cui a precedente punto a) I.;

3. CORPI MORTI FUNZIONALI ALLA SICUREZZA DEGLI ORMEGGI

Il posizionamento dei corpi morti così come richiamato nella relazione trasmessa da codesta Spett.le Società, (n. 3 corpi morti alla distanza di 55 mt dalla banchina e n. 3 corpi morti alla distanza di 30 mt dalla banchina) dovrà garantire in ogni caso le condizioni operative di sicurezza della navigazione già esplicitate nei precedenti punti.

- 4) I corpi morti non dovranno recare interferenze rispetto al transito/manovra delle unità destinate al traffico passeggeri o altri traffici interessanti il porto di Pesaro;
- 5) Il concessionario si impegna a concordare e adottare misure di coordinamento in caso di riattivazione dell'operatività dell'impianto petrolifero assentito con atto formale n. 01-2/2021 nonché in presenza dello sviluppo dei traffici petroliferi nel porto di Pesaro come indicato nella nota di questo Ente recante prot. 7922 del 20/10/2022 al fine di ridurre eventuali interferenze;
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta.
- 10) Qualora dovessero insorgere esigenze di movimentazione di materiali di escavo sui fondali portuali, dovranno essere preventivamente acquisite e validate opportune caratterizzazioni sia del sito di provenienza che quello di destinazione, ai fini del rilascio dei provvedimenti a carattere ambientale, da parte dei competenti organi.
- 11) Dovranno essere messi a punto le manovre e/o accorgimenti atte a scongiurare sversamenti di materiali delle complessive lavorazioni sugli specchi acquei portuali (come ad esempio barriere, sistemi di contenimento, impermeabilizzazioni e/o similari misure).
- 12) Il concessionario dichiara che le unità che occuperanno lo specchio acqueo dovranno essere pronte a muoversi a richiesta dell'Autorità Marittima ove si rendesse necessario per lo svolgimento delle relative attività di manovra delle Motonavi destinate al traffico dei passeggeri, e/o per eventuali esigenze di sicurezza portuale.

